




CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

PORDENONE

3

Allegato



LA NORMATIVA ANTIMAFIA NEGLI APPALTI PUBBLICI. RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI E MODULISTICA

SINTESI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SUBAPPALTO DI LAVORI PUBBLICI

A) Premessa

L'istituto del subappalto di lavori pubblici trova attualmente regolamentazione in norme di fonte e rango diversi, tra le quali assumono principalmente rilievo:

- l'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (*che attribuisce valenza penale alla condotta di chi affidi in subappalto o cottimo in tutto o in parte opere riguardanti la pubblica amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del committente*);
- l'art. 18 della l. 19 marzo 1990, n. 55, così come da ultimo modificato dall'art. 9, c. 65 e ss., della legge 18 novembre 1998, n. 415 (*che stabilisce procedure e condizioni ai fini del rilascio della autorizzazione da parte del committente*);
- gli articoli 72-74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che, pur non involgendo direttamente tale istituto, contribuiscono a definirne la disciplina;
- l'art. 141 del D.P.R. n. 554/99 che chiarisce alcuni specifici profili non compiutamente precisati dal menzionato art. 18 della l. n. 55/90.

In via di larga sintesi, e prima di analizzare nel dettaglio i contenuti delle suindicate disposizioni, l'assetto normativo delineato dal legislatore può essere, nei suoi profili essenziali, così riassunto.

Il committente è tenuto ad indicare (nel bando di gara ovvero nella lettera di invito):

- I) **la categoria prevalente**: è tale quella di importo superiore rispetto alle altre categorie di specializzazione che compongono l'opera (art. 73, c. 1 del D.P.R. n. 554/99);
- II) **le categorie** di cui si compone l'opera di **importo superiore al dieci per cento** dell'ammontare complessivo dell'intervento ovvero, in termini assoluti, di **importo superiore a centocinquantamila euro** (art. 73, cc. 2 e 3 del D.P.R. n. 554/99); queste categorie sono, a scelta del concorrente, subappaltabili, affidabili a cottimo oppure scorporabili²;
- III) **le ulteriori categorie**, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, indipendentemente dal relativo ammontare (l'indicazione di tali ulteriori lavorazioni con il relativo importo rileverebbe, in linea di principio, ai soli fini della disciplina in tema di subappalto, senza assumere alcun rilievo ai fini della qualificazione del concorrente)³.

Inoltre:

- IV) in linea di principio, **tutte le lavorazioni** di cui si compone l'opera sono **subappaltabili** o affidabili in cottimo, previa autorizzazione del committente⁴;
- V) le lavorazioni riconducibili alla **categoria prevalente** sono subappaltabili entro il limite del **trenta per cento** del relativo importo;
- VI) è esclusa, in linea di principio, la possibilità, per il subappaltatore, di ricorrere a sua volta al subappalto (cd. "divieto di subappalto a cascata").

¹ Il cottimo derivato si configura come un contratto caratterizzato dall'impiego prevalente di mano d'opera ed al quale, rispetto al subappalto, è estraneo "l'elemento di impresa". Ai fini della disciplina di cui trattasi, la distinzione tra tali tipologie contrattuali non riveste alcun rilievo, essendo in tutto equiparate.

² Debbono essere, inoltre, indicate nel bando di gara (ove di importo superiore al dieci per cento ovvero a centocinquantamila euro) le parti di cui si compone l'intervento, "eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, nel caso in cui siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'all. A del d.P.R. n. 34/00" e ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, c. 12 della l. n. 55/90 e s.m. e dell'art. 141, c. 5, del d.P.R. n. 554/99 (Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici, det. 12 ottobre 2000, n. 48).

³ L'indicazione delle lavorazioni di cui al punto iii), anche se d'importo inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto ovvero, in termini assoluti, a centocinquantamila Euro, sembra trovare, tuttora, presupposto nell'art. 18, c. 3, della l. n. 55/90 e s.m.. Vedasi anche Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (nota illustrativa ai bandi tipo) che ammette l'indicazione nel bando di gara anche delle lavorazioni di importo pari o inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'appalto ovvero a centocinquantamila €, precisando che queste lavorazioni sono soltanto subappaltabili (e non scorporabili); di diverso avviso, invece, è il Ministero dei LL.PP. (circolare 1° marzo 2000, n. 182/400/93), secondo cui il menzionato c. 3 dell'art. 18 dovrebbe, *in parte qua*, ritenersi implicitamente abrogato dalla disciplina sopravvenuta rispetto alla quale si porrebbe in termini di incompatibilità. Secondo il Ministero, le categorie di importo inferiore ai limiti stabiliti (dieci per cento del valore dell'appalto o, comunque, centocinquantamila €) non dovrebbero essere indicate nel bando, salvo che non si tratti di lavorazioni per le quali non sia necessaria una specifica qualificazione resa indispensabile da altre norme specifiche: è il caso, ad esempio, della legge 5 marzo 1990, n. 46 (in materia di impianti elettrici) e del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. La tesi ministeriale non ha mancato di suscitare perplessità: su un piano sistematico, occorre, infatti, tenere conto del fatto che tra la normativa sopravvenuta che avrebbe un effetto abrogante sul menzionato art. 18 e quest'ultimo non vi è una coincidenza sotto il profilo della materia oggetto di disciplina (le norme di cui agli artt. 73 e ss. del d.P.R. n. 554/99 introducono, infatti, alcune indicazioni volte ad indirizzare l'attività della stazione appaltante ai fini della selezione del concorrente, mentre l'art. 18 riguarda essenzialmente la regolamentazione dell'istituto del subappalto).

La questione assume una significativa consistenza su un piano pratico; l'indicazione nel bando di gara - diversamente da quanto suggerito dal Ministero - anche delle lavorazioni, di importo inferiore al dieci per cento ovvero a centocinquantamila euro, consentirebbe all'aggiudicatario di procedere al subappalto di dette di lavorazioni, senza incidere sui contenuti massimi di subappaltabilità della categoria prevalente [contra, il Ministero dei LL.PP., circ. 22 giugno 2000, nella quale è affermato che "l'appaltatore ha la facoltà di subappaltare il trenta per cento delle lavorazioni della categoria prevalente, fermo restando che su tale limite incidono anche le lavorazioni non indicate separatamente nel bando in quanto di valore inferiore ai limiti fissati dal menzionato art. 30 del regolamento" n. 34 (n.d.r.: ora dall'art. 73 del d.P.R. n. 554/99)].

⁴ Fatte salve alcune specifiche ipotesi per le quali sussistono espressa preclusioni normative: è il caso delle lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali (indicate all'art. 72 c. 4 del d.P.R. n. 554/99), qualora ciascuna di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori (art. 13, c. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.).

B) L'esecuzione del contratto e il ricorso al subappalto

Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 554/99 (artt. 72 - 74) e nel D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (all. A) in tema di requisiti di idoneità del concorrente ai fini della partecipazione alla gara configurano, quanto al subappalto, tre distinte ipotesi normative: una **prima** (v. par. 2.1.), in cui il ricorso all'istituto del subappalto assume **carattere** meramente **facoltativo** (ed è da ricondurre essenzialmente a valutazioni di carattere organizzatorio dell'appaltatore, il quale, per quanto in condizione di procedere direttamente all'esecuzione della totalità dei lavori oggetto di affidamento, ritiene, comunque, opportuno coinvolgere altre imprese in qualità di subcontraenti); una **seconda** (v. par. 2.2.), in cui il ricorso al **subappalto** si configura come un **vero e proprio obbligo**, non essendo l'appaltatore in condizione di eseguire le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente (ed indicate nel bando di gara in quanto di importo superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori o in termini assoluti a centocinquantamila euro); una **terza** (v. par. 2.3.), in cui il ricorso al **subappalto**, per le lavorazioni diverse dalla prevalente, è, invece, vietato: è il caso delle opere cd. superspecializzate (elencate nell'art. 72, c. 4 del D.P.R. n. 554/99), qualora ciascuna di esse superi il quindici per cento dell'importo totale dei lavori da eseguire (art. 13, c. 7, l. n. 109/94 e s.m.).

B.1. La facoltà di ricorrere al subappalto

Per principio generale (art. 74, c. 2, del D.P.R. 554/99), le imprese appaltatrici, in possesso della qualificazione nella categoria indicata come prevalente nel bando di gara, sono in condizione di eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, ivi comprese quelle diverse dalla categoria prevalente ed indicate nel bando di gara in quanto superiori al dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero a centocinquantamila euro; e ciò anche nell'ipotesi in cui dette imprese non siano in possesso, per queste ultime lavorazioni, di specifica qualificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina in materia.

La scelta di ricorrere o meno al subappalto o al cottimo, pertanto, costituisce, nell'ipotesi in questione, una mera facoltà dell'appaltatore (*in tal caso, il subaffidamento deve essere effettuato, esclusivamente, a favore di imprese in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla disciplina vigente*).

Questa ipotesi ricorre nel caso in cui le lavorazioni indicate nel bando di gara, in quanto di importo superiore al dieci per cento ovvero centocinquantamila euro, non rientrino tra quelle indicate all'all. A al D.P.R. n. 34/00 come a qualificazione obbligatoria [nonché nel caso in cui non operi alcuna disciplina speciale che imponga, per l'esecuzione di specifiche tipologie di lavorazioni, particolari requisiti (*è il caso, ad esempio, della l. 5 marzo 1990, n. 46, che impone la titolarità della speciale abilitazione da parte della C.C.I.A.A., per la realizzazione di impianti elettrici*)].

B.2. L'obbligo di ricorrere al subappalto

Una prima deroga al suesposto principio ricorre in tutte le ipotesi in cui le lavorazioni diverse dalla prevalente ed indicate nel bando di gara, in quanto di importo superiore al dieci per cento ovvero a centocinquantamila euro, siano riconducibili alle c.d. categorie di opere generali (O.G.) indicate all'all. A al D.P.R. n. 34/00, ovvero alle c.d. categorie di opere specialistiche (O.S.) configurate dal D.P.R. n. 34/00 a qualificazione obbligatoria⁵.

Dette lavorazioni **non possono essere eseguite direttamente dalle imprese** - che si siano qualificate (per l'intero importo dei lavori) nella sola categoria prevalente - ove le stesse siano prive delle relative adeguate qualificazioni.

In altri termini, nell'ipotesi in cui il concorrente qualificato, in via esclusiva, nella categoria prevalente sia privo della necessaria qualifica nelle altre categorie⁶ indicate nel bando, opera un obbligo *ex lege* di ricorso al subappalto⁷.

⁵ Le categorie OS a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'all. A del d.P.R. n. 34/2000 sono: OS 2 (Superfici decorate beni mobili di interesse storico e artistico); OS 3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie); OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori); OS 5 (Impianti pneumatici e anti-intrusione); OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico); OS 10 (Segnaletica stradale non luminosa); OS 11 (Apparecchiature strutturali speciali); OS 13 (Strutture prefabbricate in cemento armato); OS 14 (Impianti di smaltimento e recupero rifiuti); OS 15 (Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali); OS 16 (Impianti per centrali produzione energia elettrica); OS 17 (Linee telefoniche ed impianti di telefonia); OS 18 (Componenti strutturali in acciaio o metallo); OS 19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati); OS 20 (Rilevamenti topografici); OS 21 (Opere strutturali speciali); OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione); OS 24 (Verde e arredo urbano); OS 25 (Scavi archeologici); OS 27 (Impianti per la trazione elettrica); OS 28 (Impianti termici di condizionamento); OS 29 (Armamento ferroviario); OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi); OS 31 (Impianti per la mobilità sospesa); OS 33 (Coperture speciali).

In senso opposto rispetto all'interpretazione riportata nel testo e sostenuta dall'Autorità nella nota illustrativa ai bandi tipo, si veda T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 8 marzo 2001, n. 212, secondo cui le lavorazioni diverse dalla prevalente, per la cui esecuzione è obbligatoria la specifica qualificazione, sarebbero soltanto quelle indicate all'art. 74, c. 2 del d.P.R. n. 554/99 (cfr. successiva nota 8) e non già quelle indicate all'all. A del d.P.R. n. 34/00. A giudizio del T.A.R., la disciplina dettata dal d.P.R. n. 554/99 in materia di qualificazione delle imprese, infatti, dovrebbe considerarsi prevalente sulle disposizioni del d.P.R. n. 34/00: i) in base al criterio cronologico della successione nel tempo delle norme, che agirebbe, nel caso, a favore del d.P.R. n. 554/99 il quale, pur se adottato in data anteriore al d.P.R. n. 34/00, è entrato in vigore successivamente a quest'ultimo; ii) in quanto le norme di cui al d.P.R. n. 554/99 costituirebbero l'unica disciplina compiuta e sistematicamente coerente espressa dall'ordinamento sulla specifica problematica della qualificazione.

⁶ Di valore superiore al dieci dell'importo dell'appalto ovvero centocinquantamila €.

⁷ Analogo obbligo opera, come si è detto, nel caso di lavorazioni (seppure di importo inferiore al dieci per cento ovvero a centocinquantamila euro) per le quali norme speciali impongono una specifica qualificazione (l. n. 46/90).

B.3. Il divieto di ricorrere al subappalto

Altra ipotesi derogatoria rispetto al principio generale (sub. 2.1.) è quella in cui nell'oggetto dell'appalto rientrano (oltre ai lavori prevalenti) opere per le quali sono necessari anche lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (quali strutture, impianti o opere speciali) e ciascuna di tali opere superi il quindici per cento dell'importo totale dei lavori.

Per dette tipologie di interventi, la cui elencazione è contenuta nel c. 4 dell'art. 72 del D.P.R. n. 554/99⁸, qualora superino il predetto limite quantitativo, è espressamente preclusa la possibilità per l'appaltatore di ricorrere al subappalto (art. 13, c. 7, l. n. 109/94).

Tali opere, non potendo essere subappaltate, debbono essere eseguite in via esclusiva dai soggetti affidatari; ne deriva l'ulteriore conseguenza (esplicitata dal menzionato c. 7 dell'art. 13) che i soggetti interessati all'affidamento, che siano privi di specifica qualificazione per dette lavorazioni, sono tenuti, ai fini della partecipazione alla gara, a costituire associazioni di tipo verticale.

Il menzionato divieto di ricorso al subappalto deve ritenersi configurabile nella sola ipotesi in cui le parti di cui si compone l'opera o il lavoro (appartenenti a categorie diverse dalla prevalente nonché caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica) siano tutte singolarmente considerate di importo superiore al quindici per cento dell'importo complessivo dei lavori (così il Ministero dei LL.PP., circolare 1° marzo 2000, n. 182/400/93; Autorità per la vigilanza sui LL.PP., nota illustrativa ai bandi di gara).

Questa interpretazione muove dall'analisi testuale dell'art. 13, c. 7, che fa espresso riferimento (ai fini dell'operatività del divieto in questione) "a ciascuna di tali lavorazioni"; la norma in questione, dunque, sembra imporre, in presenza di più lavorazioni riconducibili nel novero di quelle indicate all'art. 72, c. 4 del D.P.R. 554/99, la necessità che gli importi, singolarmente considerati, di ciascuna delle lavorazioni medesime siano superiori al quindici per cento dell'importo complessivo dell'intervento.

In sostanza, il divieto di subappalto ed il conseguente obbligo di costituire un'associazione di tipo verticale (sempre che evidentemente il concorrente non sia qualificato per le specifiche lavorazioni) deve ipotizzarsi qualora, ad esempio, oltre alla prevalente, faccia parte dell'opera una sola lavorazione tra quelle cui fa riferimento l'art. 72, c. 4 di importo superiore al quindici per cento del totale; mentre, sempre a titolo esemplificativo, analogo vincolo alla costituzione di una associazione di tipo verticale **non sussisterebbe** (e, in tal caso, sarebbe pienamente legittimo il ricorso all'istituto del subappalto) qualora l'opera sia composta, oltre che dalla categoria prevalente, anche da tre delle suddette lavorazioni, due delle quali singolarmente considerate di valore superiore al quindici per cento e l'altra di valore pari o inferiore a detto limite.

C) La procedura di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 18 della l. n. 55/90, l'autorizzazione al subappalto o al cottimo è subordinata ad una duplice categoria di requisiti: una prima, di ordine oggettivo, concernente sia i limiti quantitativi entro cui è consentito il ricorso al subappalto sia la cd. "programmazione" del subappalto (vale a dire: la indicazione delle parti dell'opera che si intendono affidare a terzi); una seconda, di ordine soggettivo, concernente i requisiti di idoneità, anche sotto il profilo morale, del subappaltatore.

Più in particolare, la procedura autorizzatoria può essere sintetizzata nei termini che seguono:

1) l'appaltatore deve avere indicato, **all'atto dell'offerta, le parti dell'opera che intende subappaltare** (o affidare in cottimo); nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, le parti delle opere che si intendono subappaltare debbono essere indicate dall'affidatario, in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione; in esito, alle modifiche introdotte dall'art. 9, c. 65 della l. n. 415, non è più necessaria l'indicazione, all'atto dell'offerta, anche dei nominativi dei potenziali subappaltatori.

Opinione tradizionale, condivisa in larga parte da dottrina e giurisprudenza, è quella secondo cui l'omessa indicazione, all'atto dell'offerta, della volontà di avvalersi del subappalto, non varrebbe ad inficiarne la validità; detta omissione produrrebbe l'unico effetto di rendere inammissibile il subappalto, con conseguente obbligo, per il soggetto risultato affidatario, di procedere, in proprio, all'esecuzione dei lavori⁹.

Tale impostazione merita di essere valutata con particolare attenzione alla stregua della nuova disciplina che – escludendo espressamente la possibilità per l'appaltatore di eseguire alcune lavorazioni (*O.G., ovvero O.S. a qualificazione obbligatoria*) qualora privo della relativa specifica qualificazione – impone a quest'ultimo l'obbligo di ricorrere a terzi (v. par. 2.2.). In tale ipotesi, l'eventuale mancata indicazione della volontà di ricorrere al subappalto (rischia di) rileva(re), non soltanto sotto il profilo della impossibilità per il soggetto aggiudicatario di ricorrere a terzi per l'esecuzione di quota parte dei lavori, ma soprattutto sotto quello della concreta capacità dello stesso ad eseguire effettivamente i lavori (*l'appaltatore, da un lato, non risulterebbe qualificato per eseguire direttamente dette lavorazioni; dall'altro, si sarebbe precluso la possibilità di avvalersi di soggetti terzi*); per tale motivo, ove ricorrano le dette circostanze, la mancata esplicitazione della volontà di ricorrere al subappalto, potrebbe legittimare il soggetto appaltante a disporre l'esclusione del concorrente dalla gara.

⁸ Ai sensi dell'art. 72, c. 4 del D.P.R. n. 554, "si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3: a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; m) l'armamento ferroviario; n) gli impianti per la trazione elettrica; o) gli impianti di trattamento rifiuti; p) gli impianti di potabilizzazione".

⁹ In giurisprudenza, tra gli altri, Tar Sicilia, 31 maggio 1997, n. 887, in TAR, 1997, I, 2837; Tar Sardegna, 28 maggio 1992, n. 305, ivi, 1992, I, 2363.

- II) l'istanza di autorizzazione al subappalto deve contenere l'indicazione dei lavori che si intendono subaffidare a terzi e del soggetto al quale si intende ricorrere. Detta istanza deve essere corredata:
- 1) dallo schema del contratto di subappalto, ovvero copia del contratto già sottoscritto dalle parti (*in tale ultimo caso, l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata al previo rilascio dell'autorizzazione*);
 - 2) dal certificato della C.C.I.A.A., con l'indicazione dei direttori tecnici, con apposita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 3 giugno 1998, n. 252 (per i soli subappalti di importo superiore a 154.937 euro)¹⁰;
 - 3) dalla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti requisiti generali e speciali previsti dalla disciplina vigente per la partecipazione alla gara relativa a lavori di importo pari a quelli oggetto del subaffidamento¹¹;
 - 4) dalla dichiarazione del potenziale subappaltatore ai sensi dell'art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; 5) dalla dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo (*nel caso in cui l'appaltatore sia una figura plurisoggettiva (riunioni temporanee; consorzi; g.e.i.e.) analoga dichiarazione deve essere resa da ciascun componente*)¹²;
 - 6) e, nel caso in cui l'attività di progettazione dei lavori sia stata svolta da soggetti esterni al committente, dalla dichiarazione, da parte del potenziale subappaltatore, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 17, c. 9 della l. n. 109/94¹³;
- III) dal ricevimento dell'istanza di cui al punto ii) **decorre il termine di trenta giorni**, entro il quale il soggetto appaltante deve procedere all'autorizzazione ovvero al diniego della stessa.
Decorso il termine di trenta giorni, l'autorizzazione si intende, comunque, concessa (c.d. silenzio assenso); il termine suddetto può essere prorogato una sola volta (e per non più di trenta giorni) ove ricorrano comprovate ragioni (art. 18, c. 9, l. n. 55/90).
- IV) costituisce opinione sostanzialmente unanime quella secondo cui l'autorizzazione non può essere rigettata qualora siano rispettate le condizioni stabilite dalla disciplina vigente;
- V) **adempimento autonomo** è quello del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante (una volta che lo stesso sia stato stipulato); il deposito deve avvenire almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto; si tratta di una previsione che intende assicurare al committente un ulteriore *spatium deliberandi* ai fini della verifica dei contenuti del contratto stipulato, durante il quale è precluso al subappaltatore l'effettivo inizio delle lavorazioni affidategli. Qualora, tuttavia, a corredo dell'istanza di autorizzazione al subappalto, in luogo dello schema dello stesso, come previsto sub II, sia presentato anche il contratto in originale già sottoscritto dalle parti, il predetto termine di venti giorni (*intercorrente tra la data del deposito del contratto e l'effettivo inizio dei lavori*) deve intendersi sussunto in quello più ampio (*di trenta ovvero, in caso di proroga, di sessanta giorni*) previsto per il rilascio dell'autorizzazione.
- VI) il committente **non può**, in alcun caso, **rilasciare l'autorizzazione al subappalto "in sanatoria"**, vale a dire successivamente all'effettivo inizio dei lavori da parte del subappaltatore.

D. Il subappalto a cascata

L'art. 18, c. 10 della l. n. 55/90 ha introdotto il principio generale in base al quale deve escludersi che l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto possa formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

In deroga al suddetto principio generale, il c. 12 del citato art. 18 (così come modificato dal c. 71 dell'art. 9 della l. n. 415/98) ha ammesso la possibilità, per il subappaltatore, di avvalersi di imprese di propria fiducia (per le quali non sussista alcuna preclusione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.), per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali, la cui concreta individuazione è stata demandata al regolamento attuativo.

In attuazione di tale delega, l'art. 141 del D.P.R. n. 554/99 ha precisato che il subappaltatore possa a sua volta subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali indicate nell'art. 72 c. 4, lett. c), d) ed l) (*vale a dire, rispettivamente, la installazione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto, di impianti pneumatici ed anti-intrusione, nonché la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente*¹⁴).

¹⁰ Non deve sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m., né, tantomeno, l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 d. lgs. 4 agosto 1994, n. 490.

¹¹ Ai sensi di quanto disposto dal d.P.R. n. 34/00.

¹² La ratio di tale norma è quella di rendere noti al committente eventuali rapporti intercorrenti tra appaltatore e subappaltatore (senza che dalla loro eventuale esistenza possano discendere elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione); va, peraltro, evidenziato che tale dichiarazione, non costituendo un presupposto per l'autorizzazione potrebbe essere effettuata anche in un momento successivo. In ordine al momento della presentazione di tale dichiarazione, vedasi ora l'art. 141, c. 3 del d.P.R. n. 554/99.

¹³ Il subappaltatore deve dichiarare che non intercorrono rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 cod. civ. con l'affidatario dell'incarico di progettazione relativo ai medesimi lavori.

¹⁴ Va, per completezza, evidenziato come l'art. 72 c. 4, nella parte richiamata dall'art. 141, faccia riferimento non soltanto alle attività di installazione ma anche alla manutenzione ed alla gestione degli impianti indicati nel testo. Sembra, in ogni caso, da prediligere, in quanto maggiormente coerente con le indicazioni della norma di delega, una soluzione interpretativa che limiti la deroga al divieto di subappalto a cascata, in via esclusiva, alle attività di posa in opera e montaggio.

E. Contratti simili al subappalto e disciplina applicabile

La regolamentazione che il legislatore ha introdotto in materia di subappalto è stata tradizionalmente estesa anche a fattispecie negoziali che, benché non qualificabili come tali, presentavano specifiche caratteristiche tali da suggerire, nell'ottica di prevenire il rischio di infiltrazioni di forme di delinquenza di tipo mafioso, di estendere anche ad esse le medesime cautele procedurali previste per il subappalto.

Premesso che, secondo l'impostazione civilistica, costituisce subappalto di lavori pubblici, indipendentemente dal relativo importo, ogni contratto con cui l'appaltatore affidi ad un terzo l'esecuzione di parte dell'opera da lui assunta (ed avente contenuto economico analogo al contratto originario, del quale ripete la causa) occorre individuare, ai fini che in questa sede rilevano, quali siano i cd. contratti simili (i quali, pur essendo concettualmente diversi dal subappalto, sono a questo equiparati ai fini della disciplina applicabile).

In virtù delle modifiche introdotte al c. 12 dell'art. 18 della l. n. 55/90 (dall'art. 9, c. 71 della l. n. 415/98), sono assimilate al subappalto le fattispecie negoziali aventi ad oggetto attività ovunque espletate che presuppongono l'impiego di manodopera (quali, ad esempio, noli a caldo e forniture con posa in opera):

- I) in cui l'incidenza della manodopera e del personale (espletata nel cantiere al quale si riferisce l'appalto; v. art. 141, c. 5 del D.P.R. n. 554/99) sia superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale; e
- II) il cui importo sia superiore al due per cento dell'importo del contratto principale ovvero superiore, in cifra assoluta, a centomila euro, indipendentemente dall'incidenza percentuale sull'appalto principale.

Ne consegue che tutti i subcontratti che presentano le evidenziate caratteristiche sono equiparati al subappalto e, quindi, assoggettati, sul piano procedurale (indicazione in sede di offerta; richiesta di autorizzazione, ecc.) e (ove applicabile) anche sostanziale¹⁵, al medesimo regime normativo previsto per quest'ultimo.

Per tutti i subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto (e che non costituiscano, pertanto, subappalto ovvero non siano ad esso equiparabili), il comma 12 dell'art. 18 ha previsto l'obbligo, in capo all'appaltatore, di comunicare, comunque, al committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

F. La disciplina dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore

Il c. 4 dell'art. 18 della l. n. 55/90 stabilisce l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di applicare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; è stato, dunque, fissato, a tutela del subcontraente, un limite legale al quale il contenuto economico del subappalto deve essere vincolato.

Nell'ipotesi di pattuizione in contrasto con la predetta disposizione, si deve ritenere operi l'art. 1339 cod. civ., con l'automatica inserzione del prezzo stabilito "ex lege", in sostituzione delle clausole difformi fissate dalle parti.

Sotto altro profilo (art. 18 c. 7), l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori (nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto) del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e l'area territoriale in cui si svolgono i lavori.

Per il tramite delle imprese appaltatrici, il subappaltatore trasmette al committente:

- I) prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici (comunque, prima dell'inizio dei lavori, il subappaltatore deve presentare il Piano operativo della sicurezza (POS) ai sensi della vigente disciplina in materia);
- II) periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In merito alle modalità di pagamento del subappaltatore, è opportuno richiamare il contenuto del c. 3 bis dell'art. 18 della l. n. 55/90: questa disposizione – introdotta dal c. 1 dell'art. 34 del d. lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 – prevedeva che il bando di gara dovesse indicare l'intendimento del committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore; ovvero, in alternativa, l'obbligo per soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari, via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La circostanza che l'art. 34 del d.lgs. n. 406 sia tra le disposizioni oggetto di espressa abrogazione ad opera dell'art. 231 (lett. v) del D.P.R. n. 554, sembrerebbe autorizzare una conclusione nel senso della caducazione del menzionato c. 3 bis dell'art. 18.

Pertanto, a ben guardare, sembrano sussistere elementi tali da autorizzare anche una conclusione di diverso tenore, ove si consideri che l'abrogazione della normativa antimafia (anche nelle materie per le quali il regolamento riveste valenza delegificante) è espressamente esclusa dal c. 4 dell'art. 3 della legge n. 109/94.

In sostanza, se, da un lato, la menzionata norma di delega ha demandato al regolamento la puntuale individuazione delle norme da considerarsi abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo; dall'altro, ha inteso delimitare tale compito, sancendo la inviolabilità delle "norme della legislazione antimafia".

Pertanto, nell'ottica di prediligere, tra le possibili interpretazioni di una norma, quella che ne faccia salva la legittimità, sembrerebbe potersi escludere che l'art. 231 del D.P.R. n. 554/99 possa dispiegare, in forza dell'abrogazione dell'art. 34 del d. lgs. n. 406/91, un qualche effetto (parzialmente) abrogativo anche sull'art. 18 della l. n. 55/90 (ponendosi così in termini di dubbia compatibilità con la norma di delega); mentre, coerentemente con le finalità di razionalizzazione dell'assetto normativo alle quali il menzionato art. 231 è diretto, sembra plausibile una conclusione nel senso di ritenere l'abrogazione dell'art. 34 del d. lgs. n. 406/91 non riferibile alle disposizioni che sono andate a confluire nel corpus dell'art. 18 della l. n. 55/90, ma limitata al solo c. 6 del medesimo art. 34 che, originariamente, ne regolava l'entrata in vigore ed, oramai, privo di ogni valenza sul piano pratico.

¹⁵ Nell'ipotesi di contratto di nolo a caldo, ad esempio, non potranno essere richiesti al subcontraente i requisiti di idoneità previsti per il subappaltatore ai sensi del d. P.R. n. 34/2000.

H. Subappalto non autorizzato: le conseguenze penali e civili

Ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. n. 646/82, la condotta di chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, conceda, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente, integra il reato di subappalto non autorizzato.

Le pene stabilite sono (v. art. 2 d.l. 29 aprile 1995, n. 139 convertito con modificazioni nella l. 28 giugno 1995, n. 246) :

- I) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
- II) per il subappaltatore e per l'affidatario del cottimo, la pena detentiva dell'arresto da 6 mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto.

Il reato in questione può essere commesso solo da chi riveste la qualità di contraente del contratto di subappalto e non invece dalla stazione appaltante¹⁶.

Su un piano civilistico, l'esecuzione dei lavori in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, legittima la stazione appaltante a **richiedere la risoluzione del contratto base di appalto**.

Altra questione è quella relativa alla applicabilità delle sanzioni penali a fattispecie contrattuali diverse **dal subappalto e dal cottimo** (ma ad esse equiparabili ai sensi del comma 12 dell'art. 18).

La giurisprudenza sembrerebbe avere aderito alla soluzione di maggior rigore, ritenendo l'art. 21 applicabile alla totalità dei subcontratti che, ai fini autorizzatori, sono equiparabili al subappalto¹⁷.

¹⁶ Così da ultimo, Cass. Pen., 24 ottobre 1997, n. 11984, Cass. Pen. 1999, 639. Peraltro, ai fini della configurabilità del reato stabilito dall'art. 21, non sembra necessario che il rapporto principale sia qualificabile come contratto di appalto in senso tecnico: così Sez. I Cass. Pen. 1993, 1545, che ha affermato tale principio con riferimento ad una fattispecie in cui il corrispettivo dell'opera non consisteva nel pagamento di un prezzo, ma nel trasferimento della proprietà dei suoli edificatori.

¹⁷ Vedasi, tra le altre, Cass. Pen., 13 giugno 1997, n. 6923.

1) RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA

Non è previsto alcun adempimento connesso alla normativa antimafia.

2) PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2/a Indicazione da effettuare in sede di offerta circa i futuri subappalti o cottimi.

(Art. 18 L. 55/90, art. 34 L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo art. 9, commi 65 e 66, L. 415/98)

L'impresa deve indicare all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. (Ai sensi del comma 12 dell'art. 18 della L. 55/90 l'offerta deve anche indicare i contratti considerati similari al subappalto (fornitura e posa in opera e noleggio a caldo). Quelli cioè che, oltre alla fornitura di materiale o di mezzi, richiedono anche l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati, o di importo superiore a 200.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera, ovvero del personale nei noleggi a caldo, sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare).

Tale indicazione risulta pertanto presupposto necessario per poter ottenere in corso d'opera l'autorizzazione al subappalto o al cottimo.

Il fac-simile n. 1 riporta lo schema di dichiarazione da allegare alla documentazione inerente al partecipazione alla gara.

2/b Piani di Sicurezza

(Art. 31, L. 109/94, D.Lgs. 494/96 modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99)

Obbligo del committente o del responsabile dei lavori di mettere a disposizione di tutti i concorrenti il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza. Il piano, facente parte integrante del contratto d'appalto, deve evidenziare gli oneri relativi alla sicurezza i quali, ai sensi dell'art. 31 della L. 109/94, vanno indicati anche nel bando di gara e non sono assoggettabili a ribasso d'asta.

Qualora non vengano raggiunte le soglie (art. 3, comma 3, del D.Lgs. 494/96) per la redazione a carico del Committente del piano di sicurezza, permane l'obbligo a carico dell'appaltatore della predisposizione del piano di cui all'art. 18, comma 8, della L. 55/90.

3) STIPULA DEL CONTRATTO

3/a Certificazione antimafia

(D.P.R. 252/98, DM 27.05.1998)

Il D.P.R. 252/98 rappresenta il regolamento che ha attuato la "delegificazione" e semplificazione della *certificazione* antimafia per quanto espressamente previsto all'art. 20, 8° c. ed all'All. 1, n. 86 della L. 59/97 (c.d. "Bassanini 1"); all'art. 7, 1° c., lett. s) ed all'art. 17, 94° c. della L. 127/97 (c.d. "Bassanini 2"). Sostanzialmente, il D.P.R. 252/98 ha recepito integralmente i contenuti dell'abrogato D.M. Interno n. 486/97 e del disegno di legge (mai tradotto in legge a causa della contemporanea adozione delle Leggi Bassanini) Flick-Napolitano, introducendo, nel contempo, uno snellimento operativo.

In estrema sintesi, il quadro risultante dopo l'emanazione del citato D.P.R. 252/98 in tema di certificazione antimafia è il seguente:

1° per la stipula dei contratti **d'appalto**:

- contratti fino a 154.940 euro: non è richiesta alcuna certificazione antimafia;
- contratti compresi tra 154.940 euro ed il controvalore in euro di 5.000.000 di DSP relativi a lavori **dichiarati urgenti** o per contratti concernenti rinnovi, è prevista l'autodichiarazione del contraente (vedi **fac-simile n. 3**);
- contratti compresi tra 154.940 euro ed il controvalore in euro di 5.000.000 di DSP per lavori non dichiarati urgenti, il committente è tenuto a verificare la "non mafiosità" del contraente servendosi dei canali informativi telematici (certificato C.C.I.A.A. con nulla-osta antimafia) o, qualora non attivati, mediante richiesta scritta alla Prefettura (richiesta di "comunicazioni");
- contratti pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, l'ente appaltante deve richiedere le "informazioni" alla Prefettura.

2° autorizzazione di contratti di **subappalto**:

- per importi fino a 154.940 euro, non è richiesta alcuna verifica né certificazione;
- per importi superiori a 154.940 euro (vedi **fac-simile n. 4**), indipendentemente dalla dichiarazione di "urgenza", devono essere richieste le "informazioni" alla Prefettura, con una precisazione: in presenza di lavori "urgenti" si può procedere subito dopo l'inoltro della richiesta di "informazione". Se poi l'"informazione" è positiva, la stazione appaltante ha la facoltà (ma non l'obbligo) di revocare l'autorizzazione al subaffidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La certificazione antimafia, oltre che per i **direttori tecnici**, deve essere acquisita:

- per l'impresa individuale: l'imprenditore;
- per la s.n.c.: tutti i soci;
- per la s.a.s.: tutti i soci accomandatari;
- per la s.p.a. e la s.r.l. (anche consortili), le società cooperative ed i loro consorzi ed i consorzi con attività esterna: il legale

rappresentante ed i membri del consiglio di amministrazione. Per i consorzi e le società consortili viene verificata anche la posizione dei soci o consorziati con una partecipazione superiore al 10% e quella dei soci e consorziati per conto dei quali le società consortili ed i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per i consorzi senza attività esterna: il legale rappresentante e gli imprenditori e/o le società consorziate;
- per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che le rappresentano stabilmente.

3/B Comunicazione circa la composizione azionaria

(Art. 1 D.P.C.M. 187 dell'11.5.1991)

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare (vedi **fac-simile n. 5**) all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

Le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per cinque anni, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

3/c Compilazione del modello GAP

(Art. 1 L. 726/1982, Circolari Ministero Interni: 558/GA 10/S.2 del 28.01.1983, 558/c/A/9/11)

Per gli appalti di importo superiore a 73.384 euro, sussiste l'obbligo per l'appaltatore di compilare il modello GAP (vedi **fac-simile n. 6**) predisposto dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.

Il modello deve essere compilato nella sola parte inerente i dati dell'impresa aggiudicataria.

4) INIZIO DI LAVORI

4/a Denuncia di inizio lavori

(Art. 18, comma 7, L. 55/90)

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la Cassa Edile – assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Si tratta cioè di trasmettere all'ente committente la copia della comunicazione dell'inizio dei lavori usualmente già predisposta per ogni cantiere nei confronti dell'INAIL, nonché di quelle all'uopo predisposte nei confronti dell'INPS e della Cassa Edile indicando l'oggetto dell'appalto e l'ubicazione del cantiere.

Tali denunce devono essere presentate tramite l'appaltatore anche da parte del subappaltatore.

4/b Sicurezza

(Art. 18, comma 8, L. 55/90; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; art. 31, L. 109/94 modificata dalla L. 415/98)

- Art. 18, 8° c., L. 55/1990: art. 31, c. 1°-bis, L. 109/94 (come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L. 415/98); parere C. Stato dd. 11.7.1998: qualora si rientri al di sotto delle soglie indicate dall'art. 3, 3° c., D.Lgs. 494/96 (come modificato dal D.Lgs. 528/99), deve essere predisposto, a cura dell'appaltatore, il piano di sicurezza di cui all'art. 18, 8° c. della L. 55/90, ora definito come piano di sicurezza "sostitutivo" del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96. Il committente dovrà ricevere tale piano, per quanto ora disposto dall'art. 31-bis, L. 109/94, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori e metterlo a disposizione dell'A.S.L. competente;
- Art. 31, c. 1°-bis, L. 109/94 (come modificata ed integrata, da ultimo, dalla L. 415/98): sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna alla stazione appaltante un piano di sicurezza "operativo" da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

5) ADEMPIMENTI IN CORSO LAVORI

5/a Trasmissione copia dei versamenti contributivi

(Art. 18, comma 7, L. 55/90)

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5/b Comunicazione circa la variazione della composizione societaria

(Art. 2, D.P.C.M. 187 dell'11.05.1991)

Qualora in corso d'opera l'impresa esecutrice dei lavori, costituita sotto forma di società di capitali, abbia subito variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto alla comunicazione fornita per la stipula del contratto o di subappalto, tali variazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione appaltante.

6) SUBAPPALTI

(Art. 18, L. 55/90; D.P.C.M. 55 del 10.01.1991 e successive modifiche ed integrazioni)

6/a Richiesta di autorizzazione al subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori pubblici compresi nell'appalto è consentito qualora sussistano le seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Alla richiesta di autorizzazione al subappalto, oltre al nulla osta antimafia di cui al precedente punto 5, dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al **fac-simile n. 2** inerente le eventuali forme di controllo o di collegamento e la dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000, oppure, a seconda dei casi, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

6/b Dichiarazione inerente la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice. (D.P.C.M. 187/91)

Allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento tra l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice.

Tale dichiarazione può essere redatta secondo il **fac-simile n. 2**.

6/c Cartelli di cantiere

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i relativi dati di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (ora attestazione SOA D.P.R. 34/2000).

A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato a circolare 1/6/1990 n. 1729/UL con la quale viene predisposto uno schema di cartello indicativo di cantiere (vedi **fac-simile n. 7**). La tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), dovrà essere collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, **entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi**.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.

6/d Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture

Nel bando di gara l'Amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, i soggetti aggiudicatari comunicano all'Amministrazione o Ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (comma 3-bis, art. 18, L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni).

6/e Prezzi previsti dal contratto di subappalto

(Art. 18, comma 4, L. 55/90)

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

7) NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

(Art. 18, comma 12, L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni)

Ai fini della normativa antimafia e relativi adempimenti, i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l'operaio addetto alla manovra) ed i contratti di fornitura e posa in opera sono equiparati ai subappalti qualora rientrino nelle ipotesi indicate al precedente punto 2/a; in caso contrario, il relativo contratto non è soggetto agli adempimenti previsti per i subappalti. E' comunque consigliabile la verifica dei requisiti di "non mafiosità" (a seconda dei casi dimostrata con il nulla-osta antimafia riportato nel certificato C.C.I.A.A. o con la "autodichiarazione"), come pure risulta **obbligatoria** un'apposita segnalazione al committente con la quale si comunica l'intendimento di procedere alla fornitura con posa in opera.

8) NOLI A FREDDO

Ai fini della normativa antimafia e relativi adempimenti, i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l'operaio addetto al loro funzionamento) non sono equiparati ai subappalti. Non sono pertanto oggetto di autorizzazione preventiva, né sono vincolati ad alcuna formalità.

9) COTTIMO FIDUCIARIO O DI MOVIMENTO TERRA

Il ricorso all'esecuzione di opere tramite lo strumento del cottimo, così come disciplinato dalle norme per gli appalti pubblici, è vincolato dalle medesime disposizioni antimafia previste per gli appalti pubblici.

Si rammenta che lo strumento del cottimo, normalmente non utilizzato dagli enti pubblici, sebbene ancora previsto dalla normativa, non deve essere confuso con la fattispecie individuata dall'art. 13 del contratto di lavoro del settore edile, che disciplina le condizioni cui l'azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.

Le fattispecie di cottimo previste dalla normativa sui lavori pubblici, e perciò dalle norme antimafia, sono quelle del cottimo fiduciario (art. 144 D.P.R. 554/99), ove l'ufficio pubblico stipula apposita convenzione con persona idonea di fiducia sia per l'esecuzione di un lavoro, sia per somministrazioni.

Fac-simile 1

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____,
con sede in _____ via _____
ai sensi dell'articolo 18, comma 3°, n. 1) della L. 55/90, come modificato dall'art. 9, c. 65° e c. 66° della L. 415/98, in merito alla
gara d'appalto del ____ / ____ / ____ per l'aggiudicazione dei lavori _____
fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere¹ rientranti nei limiti previsti dal 3° comma dell'art.
18 citato:

In fede.

_____, li _____

Timbro dell'impresa o società e
Firma del legale rappresentante

¹Si rammenta l'opportunità di indicare specificamente le quote di lavori delle varie categorie di cui al bando o capitolato.

Fac-simile 2

DICHIARAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DI EVENTUALI FORME DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO TRA LA DITTA APPALTATRICE E LA SUBAPPALTATRICE

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Lavori di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____,

con sede in _____ via _____,

appaltatrice dei lavori di _____

in relazione alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratto di subappalto con la ditta

_____ con sede in _____ via _____,

ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90, come modificata ed integrata,

DICHIARA¹

che tra le aziende sopra citate (non) sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

_____, li _____

Timbro dell'impresa o società e

Firma del legale rappresentante

¹N.B.: il legislatore non vieta l'eventuale controllo o collegamento ma vuole semplicemente che, ove sussista, questo venga dichiarato dall'appaltatore.

Fac-simile 3

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, 1° C.,
D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
residente in _____ via _____,
nella sua qualità di _____

(titolare dell'impresa individuale/socio della società in nome collettivo/socio accomandatario della società in accomandita semplice/amministratore o legale rappresentante o componente del consiglio di amministrazione della società di capitali o della società cooperativa)

dell'impresa/società/consorzio/ecc. _____

con sede in _____ via _____,
numero di iscrizione nel registro delle imprese (ed eventuali altri dati C.C.I.A.A.) _____

DICHIARA

in conformità a quanto previsto dall'art. 5, 1° c., D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti della società sopra citata, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.

_____, li _____

Il dichiarante

Fac-simile 4

MODELLO DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA - all. 1

(allegato alla circolare del Ministero dell'Interno del 18.12.1998)

Prot. n. _____

Data _____

ALLA PREFETTURA DI _____

(sigla provincia _____)

e per conoscenza

A: _____¹

(sigla provincia _____)

OGGETTO: Richiesta di informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs 7 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Denominazione dell'impresa, società, A.T.I. o consorzio interessati: _____

sede: via/piazza _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Si allega (alternativamente, contrassegnando la parte corrispondente): certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio _____, dichiarazione sostitutiva o integrativa del certificato camerale _____.

Oggetto del:

☐ contratto

☐ subcontracto

☐ concessione di O.P.

☐ o concessione di agev. fin.²

_____ ³

Valore presunto in euro _____

ovvero: valore pari o superiore agli importi di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 _____

Il dichiarante

¹ All'Amministrazione interessata, nel caso di richiesta presentata direttamente dai soggetti privati interessati.

² Specificare contrassegnando il quadrato corrispondente.

³ È sufficiente indicare la normativa di riferimento.

⁴ Timbro e firma in caratteri leggibili, precisando la qualità del firmatario ed esibendo, nel caso, la delega e copia della stessa per gli atti della Prefettura.

Fac-simile 5

(Da utilizzarsi solo nel caso di società di capitali; non se impresa individuale)

COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE AZIONARIA DELLA SOCIETÀ IN BASE AL DPCM 187/91

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Lavori di _____

Comunicazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la scrivente società, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione

DICHIARA

- che la composizione societaria è la seguente:

TITOLARE ¹	N° AZIONI o QUOTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- che, con riguardo alle azioni "con diritto di voto" o alle quote, sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia

OPPURE

- che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" o sulle quote

- che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno, o che ne hanno comunque diritto, sono: _____

OPPURE

- che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto

- che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.

Timbro e firma

¹Per le persone fisiche indicare:

- a) cognome e nome
- b) luogo e data di nascita
- c) residenza
- d) codice fiscale

Per le società indicare:

- a) denominazione
- b) dati di iscrizione al Reg. imprese e dati C.C.I.A.A.
- c) sede legale
- d) partita IVA

Fac-simile 6

MODELLO G.A.P.**(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)**

 Ufficio Segnalante*

 Nr. Ordine Appalto*

 Lotto/Stralcio*

 Anno*
ENTE APPALTANTE

 Partita IVA*

 Ragione Sociale*

 Comune*

 Prov.*
APPALTO
 Oggetto*: _____

Località: _____

 Tipo Gara* ☐ Appalto Concorso ☐ Asta Pubblica ☐ Concessione ☐ Cottimo Fiduciario
 ☐ Gara Interna ☐ Gara ufficiosa ☐ Licitazione privata ☐ Trattativa privata ☐ Altro

 Importo a base d'asta* Importo di aggiudicazione* Tipo Divisa*: Lira ☐ Euro ☐

 Nr.Repertorio Data Stipula Data Inizio Lavori Data Fine Lavori

 Nr.Imprese invitate Nr.Imprese partecipanti
ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO

 Data firma Impresa Aggiudicataria* _____
 Sigla Provincia Prefettura* _____
 Data firma Ente Appaltante*

 Nr. Protocollo* _____
 Data Protocollo* _____
 Nr. Fogli del presente modulo*

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto*

Lotto/Stralcio*

Anno*

IMPRESA AGGIUDICATARIA

_____ Nr.* _____
Partita IVA* _____
Ragione Sociale* _____
_____ _____
Luogo* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa) Prov* _____
Sede Legale* _____ Cap/Zip: _____
_____ _____
Codice Attività*: _____ Tipo d'Impresa*: Singola ☐ Consorzio ☐ Raggr. Temporaneo Imprese ☐
_____ _____ Tipo Divisa*): Lira ☐ Euro ☐
Volume Affari _____ Capitale Sociale _____
_____ , _____
Importo Parziale d'Asta _____

CARICA SOCIALE

_____ _____
Tipo carica* _____ Codice Fiscale* _____
_____ _____
Cognome(*) _____
_____ _____
Nome* _____ Sesso* _____
_____ _____
Luogo di Nascita* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita) Prov.* _____
_____ _____
Luogo di Residenza* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza) Prov.* _____
_____ _____
Indirizzo* _____ CAP/ZIP: _____

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.

2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

MODELLO G.A.P.

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto*

Lotto/Stralcio*

|||||
Anno*

IMPRESA AGGIUDICATARIA Nr. | | |

CARICA SOCIALE

<input type="text"/>															<input type="text"/>														
Tipo carica*															Codice Fiscale*														
<input type="text"/>																													
Cognome(*)																													
<input type="text"/>															<input type="text"/>		<input type="text"/>												
Nome*															Sesso*		Data di Nascita*												
<input type="text"/>															<input type="text"/>		<input type="text"/>												
Luogo di Nascita* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)															Prov.*														
<input type="text"/>															<input type="text"/>		<input type="text"/>												
Luogo di Residenza* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)															Prov.*														
<input type="text"/>															<input type="text"/>		<input type="text"/>												
Indirizzo*															CAP/ZIP:														

CARICA SOCIALE

<div></div>	<div></div>
Tipo carica*	Codice Fiscale*
<div></div>	<div></div>
Cognome(*)	
<div></div>	<div></div> <div></div> / <div></div> / <div></div>
Nome*	Sesso* Data di Nascita*
<div></div>	<div></div>
Luogo di Nascita* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)	Prov.*
<div></div>	<div></div>
Luogo di Residenza* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)	Prov.*
<div></div>	<div></div>
Indirizzo*	CAP/ZIP:

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

MODELLO G.A.P.

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto*

Lotto/Stralcio*

Anno*

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA* _____
Ragione Sociale* _____

Luogo* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa) _____
Sede Legale* _____ Cap/Zip: _____

Codice Attività*: _____ Tipo d'Impresa*: Singola ☐ Consorzio ☐ Raggr. Temporaneo Imprese ☐

Volume Affari _____ Capitale Sociale _____

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA* _____
Ragione Sociale* _____

Luogo* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa) _____
Sede Legale* _____ Cap/Zip: _____

Codice Attività*: _____ Tipo d'Impresa*: Singola ☐ Consorzio ☐ Raggr. Temporaneo Imprese ☐

Volume Affari _____ Capitale Sociale _____

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.

2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

MODELLO G.A.P.

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto*

Lotto/Stralcio*

|||||
Anno*

IMPRESA APPALTATRICE

Partita IVA* _____ Nr.* _____
 Ragione Sociale* _____

SUBAPPALTO

Oggetto*																																									
Importo:											,																														
Estremi:																																									

MPRESA SUBAPPALTATRICE

										Nr.*		
Partita IVA*												
Ragione Sociale*												
Luogo* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)										Prov*		
Sede Legale*										Cap/Zip:		
Volume Affari						Tipo Divisa(*):						
						Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>						
Codice Attività*:						Sigla Provincia Prefettura*						

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Firma Impresa Subapp.*	Data Firma Impresa appaltatrice*	Data Firma Ente Appaltante*	Data Firma Prefettura*

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

MODELLO G.A.P.

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto*

Lotto/Stralcio*

Anno*

IMPRESA SUBAPPALTATRICE Nr. ____

CARICA SOCIALE

_____ Tipo carica*	_____ Codice Fiscale*
_____ Cognome(*)	
_____ Nome*	_____ Sesso*
_____ Luogo di Nascita* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)	_____ Data di Nascita*
_____ Luogo di Residenza* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)	_____ Prov.*
_____ Indirizzo*	_____ CAP/ZIP:

CARICA SOCIALE

_____ Tipo carica*	_____ Codice Fiscale*
_____ Cognome(*)	
_____ Nome*	_____ Sesso*
_____ Luogo di Nascita* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)	_____ Data di Nascita*
_____ Luogo di Residenza* (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)	_____ Prov.*
_____ Indirizzo*	_____ CAP/ZIP:

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.

2. * Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO G.A.P.

Informazioni di testata

Ufficio Segnalante: tale campo sarà riservato alla Prefettura, che troverà il proprio codice identificativo preimpostato.
 Nr. ordine Appalto inserire il campo per intero completando con 0 (Ad es. per Nr. ordine appalto P23 inserire 00P23).
 Lotto/Stralcio indica il lotto contrattuale della Gara d'Appalto (immettere 00 per gara con unico lotto).

Altri elementi del contratto

La Sigla Provincia Prefettura, il Num. Protocollo e la Data Protocollo sono campi riservati alla Prefettura.

Impresa Aggiudicataria

È l'Impresa che si è aggiudicata la Gara d'Appalto:

- se si è presentata singolarmente, inserire i dati relativi all'Impresa stessa; indicare "Singola" come Tipo Impresa; l'Importo parziale d'asta deve essere uguale all'Importo di aggiudicazione;
- se è un Consorzio, inserire solo i dati relativi al Consorzio e non inserire i dati relativi alle singole Imprese che costituiscono il Consorzio; come Tipo Impresa indicare "Consorzio"; l'Importo parziale d'asta deve essere uguale all'Importo di aggiudicazione;
- se è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, inserire i dati relativi a ciascuna Impresa del Raggruppamento; come Tipo Impresa indicare "Raggr. Temporaneo Imprese", l'Importo parziale d'asta deve essere quello relativo a ciascuna Impresa.

Stato/Comune indicare lo Stato per le imprese che hanno sede all'estero e il Comune per le imprese che hanno sede in Italia.

CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo; se il luogo è in territorio estero identifica lo Zip-code.

Codice Attività deve essere conforme ai valori della Classificazione delle Attività economiche anno 1991 edito dall'I.S.T.A.T..

Tipo Impresa:

se l'Impresa si è presentata singolarmente, indicare 'Singola'

se l'Impresa è un Consorzio, indicare 'Consorzio'

se l'Impresa fa parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare "Raggr. Temporaneo Imprese"

Importo parziale d'asta se il Tipo Impresa è 'Singola' o 'Consorzio' deve essere uguale all'Importo di aggiudicazione, altrimenti indica l'importo d'asta con cui si è presentata l'Impresa.

Carica Sociale

Tipo Carica identifica la descrizione della Carica Sociale della Persona Fisica (Le Cariche Sociali attualmente considerate sono: Consigliere, Presidente, Socio, Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, Procuratore Legale, Altre Cariche Sociali).

Luogo Nascita indicare lo Stato per i nati all'estero e il Comune per i nati in Italia.

Luogo Residenza indicare lo Stato per i residenti all'estero e il Comune per i residenti in Italia.

CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo, se il luogo è in territorio estero identifica lo Zip-code.

Impresa Partecipante

È un'Impresa che ha partecipato alla Gara d'Appalto, ma non è aggiudicataria:

- se si è presentata singolarmente, inserire i dati relativi all'Impresa stessa; indicare "Singola" come Tipo Impresa;
- se è un Consorzio, inserire solo i dati relativi al Consorzio e non inserire i dati relativi alle singole Imprese che costituiscono il Consorzio; come Tipo Impresa indicare "Consorzio";
- se è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, inserire i dati relativi a ciascuna Impresa del Raggruppamento; come Tipo Impresa indicare 'Raggr. Temporaneo Imprese'.

Stato/Comune indicare lo Stato per le imprese che hanno sede all'estero e il Comune per le imprese che hanno sede in Italia.

CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo; se il luogo è in territorio estero identifica lo Zip-code.

Codice Attività deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria.

Tipo Impresa:

se l'Impresa si è presentata singolarmente, indicare "Singola"

se l'Impresa è un Consorzio, indicare 'Consorzio'

se l'Impresa fa parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare "Raggr. Temporaneo Imprese".

Per la gestione dei dati riportati sul precedente modello dati, si ricorda che il sistema provvederà a riconoscere i dati "vecchi" attraverso l'esame dell'anno gara, per GAP precedenti all'1/1/2000 saranno obbligatorie solo la Partita Iva, Ragione Sociale e Sede Legale.

Subappalto

Estremi indica gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Impresa Subappaltatrice

Stato/Comune indicare lo Stato per le imprese che hanno sede all'estero e il Comune per le imprese che hanno sede in Italia.

CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo; se il luogo è in territorio estero identifica lo Zip-code.

Codice Attività deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria.

Fac-simile 7

SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE

Amministrazione centrale _____

Ufficio competente _____

Titolo generale dell'opera _____

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto _____

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera in appalto (quando tecnicamente possibile);

Estremi della legge o del piano _____

Concessionario dell'opera _____

Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) _____

Importo complessivo dei lavori _____

Data di consegna dei lavori _____

Data contrattuale di ultimazione dei lavori _____

Progettista _____

Assistente tecnico _____

Direttore del cantiere _____

Direttore dei lavori _____

Ingegnere capo _____

Coordinatore per la progettazione ex D.Lgs. 494/96 _____

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 494/96 _____

Subaffidatario/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) _____

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico: _____

Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).

INDICE

PREFAZIONE	<i>pag.</i> 3
INTRODUZIONE	<i>pag.</i> 5
AVVERTENZE SULL'USO DEL PRESENTE PREZZARIO	<i>pag.</i> 7

Capitolo 1°: NOLEGGI

A) MANO D'OPERA	<i>pag.</i> 11
B) NOLEGGI	<i>pag.</i> 11
B.1) MEZZI MECCANICI	<i>pag.</i> 11
B.2) ATTREZZATURE	<i>pag.</i> 12

Capitolo 2° : OPERE COMPIUTE

C) OPERE EDILI COMPIUTE	<i>pag.</i> 15
C.1) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-PUNTELLAZIONI	<i>pag.</i> 15
C.2) SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE INERTI	<i>pag.</i> 29
C.3) CALCESTRUZZI E CASSERI	<i>pag.</i> 32
C.4) FERRO PER CEMENTI ARMATI E OPERE DA FABBRO	<i>pag.</i> 37
C.5) RIEMPIMENTI-CALDANE-MASSETTI	<i>pag.</i> 39
C.6) ISOLANTI-IMPERMEABILIZZANTI	<i>pag.</i> 41
C.7) MURATURE-CARTONGESSO-TRAMEZZE-VETROCEMENTO	<i>pag.</i> 48
C.8) SOLAI E COPERTURE	<i>pag.</i> 53
C.9) CONTROSOFFITTI	<i>pag.</i> 58
C.10) OPERE DA LATTONIERE	<i>pag.</i> 60
C.11) MARMI ED INTONACI	<i>pag.</i> 63
C.12) SISTEMAZIONI ESTERNE	<i>pag.</i> 65
C.13) SOTTOFONDI-PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-BATTISCOPA	<i>pag.</i> 68
C.14) TUBAZIONI-CANNE-POZZETTI-DEPURATORI	<i>pag.</i> 70
C.15) ASSISTENZE MURARIE	<i>pag.</i> 76
C.16) IMPIANTO IDROSANITARIO-RISCALDAMENTO	<i>pag.</i> 76
C.17) SERRAMENTI METALLICI-LEGNO	<i>pag.</i> 81
C.18) IMPIANTO ELETTRICO	<i>pag.</i> 85
C.19) RASATURE-PITTURE-CAPPOTTI	<i>pag.</i> 88
C.20) IMPIANTO ELEVATORE	<i>pag.</i> 93
D) ELENCO DEGLI ONERI TIPO DELLA SICUREZZA	
D.1) ATTREZZATURA	<i>pag.</i> 94
D.2) DELIMITAZIONI	<i>pag.</i> 94
D.3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	<i>pag.</i> 95
D.4) IMPIANTI ELETTRICI	<i>pag.</i> 96
D.5) LOGISTICA DI CANTIERE	<i>pag.</i> 97
D.6) NOLEGGI	<i>pag.</i> 97
D.7) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA	<i>pag.</i> 97

Capitolo 3° : METODI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

E) METODI DI MISURAZIONE	
E.1) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-PUNTELLAZIONI	<i>pag.</i> 101
E.2) SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE INERTI	<i>pag.</i> 102
E.3) CALCESTRUZZI E CASSERI	<i>pag.</i> 102
E.4) FERRO PER CEMENTI ARMATI E OPERE DA FABBRO	<i>pag.</i> 102
E.5) RIEMPIMENTI-CALDANE-MASSETTI	<i>pag.</i> 103
E.6) ISOLANTI-IMPERMEABILIZZANTI	<i>pag.</i> 103
E.7) MURATURE-CARTONGESSO-TRAMEZZE-VETROCEMENTO	<i>pag.</i> 103
E.8) SOLAI E COPERTURE	<i>pag.</i> 103
E.9) CONTROSOFFITTI	<i>pag.</i> 104
E.10) OPERE DA LATTONIERE	<i>pag.</i> 104
E.11) MARMI ED INTONACI	<i>pag.</i> 104
E.12) SISTEMAZIONI ESTERNE	<i>pag.</i> 104
E.13) SOTTOFONDI-PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-BATTISCOPA	<i>pag.</i> 105
E.14) TUBAZIONI-CANNE-POZZETTI-DEPURATORI	<i>pag.</i> 105
E.15) SERRAMENTI METALLICI-LEGNO	<i>pag.</i> 105
E.16) RASATURE-PITTURE-CAPPOTTI	<i>pag.</i> 106

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO 1: Schede di analisi dei prezzi	<i>pag.</i> 107
ALLEGATO 2: Regole da osservare e documentazione da predisporre e tenere in cantiere quando si inizia un'opera	<i>pag.</i> 145
Modello 1: Comunicazione dell'impresa appaltatrice di assunzioni di nuovo lavoro pubblico	<i>pag.</i> 147
Modello 2: Richiesta di autorizzazione per l'installazione della gru	<i>pag.</i> 149
Modello 3: Denuncia di avvenuta installazione, per la prima volta, della gru (CE)	<i>pag.</i> 150
Modello 4: Domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cantieri edili temporanei, in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'utilizzo d'impianti rumorosi	<i>pag.</i> 151
Modello 5: Valutazione del rischio rumore	<i>pag.</i> 152
Modello 6: Comunicazioni installazione apparecchio sollevamento	<i>pag.</i> 159
Modello 7: Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico	<i>pag.</i> 160
Modello 8: Schema piano operativo di sicurezza per un'opera edile	<i>pag.</i> 161
Modello 9: Richiesta di segnalazione ubicazione cavidotti e tubazioni	<i>pag.</i> 206
Modello 10: Scheda di verifica dei ponteggi metallici.	<i>pag.</i> 207
Modello 11: Richiesta di autorizzazione alla circolazione di automezzi	<i>pag.</i> 208
Modello 12: Dichiarazione di conformità impianto elettrico	<i>pag.</i> 209
ALLEGATO 3: La normativa antimafia negli appalti pubblici.	<i>pag.</i> 213
1) Richiesta di invito a partecipare alla gara	<i>pag.</i> 219
2) Partecipazione alla gara	<i>pag.</i> 219
3) Stipula del contratto	<i>pag.</i> 219
4) Inizio di lavori	<i>pag.</i> 220
5) Adempimenti in corso lavori	<i>pag.</i> 220
6) Subappalti	<i>pag.</i> 221
7) Noli a caldo	<i>pag.</i> 222
8) Noli a freddo	<i>pag.</i> 222
9) Cottimo fiduciario	<i>pag.</i> 222
MODULISTICA	
(fac-simile 1) Dichiarazione allegata all'offerta circa i futuri subappalti	<i>pag.</i> 223
(fac-simile 2) Dichiarazione di sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice	<i>pag.</i> 224
(fac-simile 3) Dichiarazione art. 5 del D.P.R. 252/98	<i>pag.</i> 225
(fac-simile 4) Richiesta informazioni antimafia	<i>pag.</i> 226
(fac-simile 5) Comunicazione della composizione azionaria della società in base al DPCM 187/91	<i>pag.</i> 227
(fac-simile 6) Modello GAP	<i>pag.</i> 228
(fac-simile 7) Schema di cartello di cantiere	<i>pag.</i> 235

